

Pubblicato il 19/12/2023

N. 19234/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03368/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3368 del 2019, proposto da Next S.r.l.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Falzone, Pasquale Cardillo Cupo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città di Nettuno, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Stella Richter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini 11;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, Il bis, n.4796 del 2018, con declaratoria di nullità del provvedimento del 6 febbraio 2019 di limitata autorizzazione o suo annullamento, previa conversione del rito camerale in rito ordinario, e condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, per i giorni di ritardo, nonché al risarcimento del danno da mancata autorizzazione, per la perdita subita e il mancato guadagno.

Con il reclamo notificato e depositato il 14.12.2021:

per l'annullamento della determina del commissario ad acta n. 964 del 14.10.21 di "*adozione determinazione di conclusione conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona relativa all'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza Tar Lazio, Sez. Il bis, n. 4796/2018 Next S*", comunicata dalla Città di Nettuno con nota prot. 63964 del 15.10.21; di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, preordinato, connesso, correlato e/o conseguente che risulti lesivo degli interessi e diritti della ricorrente, ivi compresi i pareri resi dalla Città di Nettuno in sede di conferenza di servizi ed allegati alla determina n. 964/21, in particolare, quello del Corpo della Polizia Locale (prot. n. 45712 del 13/07/21), del Servizio Urbanistica (prot. n. 51039 del 06/08/21), del Servizio LL.PP. (prot. n. 51040 del 6/08/21), del Servizio Manutenzione (n. 51045 del 7/08/21), nonché la nota MIC|SABAP-MET-RM_UOE|21/05/2021|006224-P del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, nonché, ove occorrer possa, la nota prot. n. 416609 del 10.05.21 con la quale il commissario ha indetto la conferenza dei servizi;

e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Città di Nettuno;

Vista la sentenza nr. 11415 del 30 settembre 2019, con la quale è stato accolto, nei limiti meglio ivi precisati, il ricorso della società Next Srls per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, II bis, n.4796/2018;

Vista la sentenza nr. 8947 del 3 agosto 2020, con la quale è stato nominato il Commissario ad acta nella persona del Direttore pro tempore della Direzione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale della Regione Lazio, con possibilità di delega a un suo funzionario, e termini a 90 (novanta) giorni per provvedere, poi prorogato;

Vista la sentenza del 2 marzo 2022, n. 2490/2022 di accoglimento, in parte, del reclamo del 14.12.2021;

Vista l'ordinanza nr. 1690/2023 del 31 gennaio 2023, con la quale sono state impartite specifiche istruzioni operative al Commissario, in ordine alla verifica di cui agli artt. 21 e 146 d.lgs. n. 42/2004, nei sensi e nei modi di cui alla narrativa che precede ed ai fini del completamento del procedimento e delle attività meglio descritte nella relazione conclusiva depositata dallo stesso Commissario il 2.11.2022;

Vista la nota depositata il 29 settembre 2023, con la quale il Commissario ad acta, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, Dott. Stefano Fermante, ha chiesto di essere sostituito per essere stato, nelle more, chiamato ad altro incarico non più compatibile con le attività in corso e da svolgersi;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con nota prot. 51023 del 7.08.23, è stata rilasciata alla ricorrente l'autorizzazione paesaggistica 23/2023 per i banner da installare su zona vincolata (depositata in giudizio il 15.10.23);

Rilevato che il Comune, con relazione del Segretario Generale dell'Ente prot.61414 del 29.09.23, depositata in giudizio il 13 ottobre 2023, manifesta perplessità e rileva criticità variamente meglio esposte, confermando che non è stata ancora data completa esecuzione al giudicato, con argomenti cui la difesa di parte ricorrente, a sua volta, ha diffusamente replicato (memoria del 20 ottobre 2023);

Vista la relazione del Commissario ad acta uscente, Dott. Stefano Fermante, depositata il 21 ottobre 2023;

Ritenuto:

- che quanto argomentato dalle parti, rispettivamente, nella relazione depositata il 13 ottobre 2023 e nella memoria depositata il 20 ottobre 2023, non formando oggetto di una domanda rituale (nelle forme di un incidente di esecuzione o di un gravame aggiuntivo) né di provvedimenti di autotutela, non è rilevante ai fini dell'odierna fase di giudizio – nella quale viene in esame solo la richiesta del Commissario ad acta di essere sostituito – e dunque non può essere trattato dal Collegio;

- che in atto, state l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la fase di esecuzione del giudicato richiede sollecita prosecuzione e definizione;

- che pertanto deve procedersi alla sostituzione del Commissario ad acta;

- che, avuto riguardo alle criticità che il Commissario ad acta uscente ha rappresentato in ordine alla mancata collaborazione da parte degli uffici dell'Ente; ed essendo stato affidato da poco, quest'ultimo Ente, al governo di una Commissione Straordinaria (in quanto sciolta l'Amministrazione elettiva), il Collegio reputa opportuno affidare l'incarico di Commissario ad acta al Capo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, con facoltà di delega a personale in possesso della necessaria qualificazione ed esperienza;

- che tale scelta consente all'Ente locale di poter meglio fare affidamento, secondo un principio di leale cooperazione tra Amministrazioni, sulle competenze e risorse del Dipartimento, secondo

la *mission* istituzionale di quest'ultimo (che svolge, infatti, tra le altre, attività di collaborazione con gli enti locali) il quale potrà anche rendere disponibili (se necessario, d'intesa con il Prefetto) professionalità da affiancare (anche in sovraordinazione ex art. 145 del D.Lgs. n. 267/2000) al personale dell'Ente Locale, presso gli uffici del Comune, così da assicurare ogni opportuno sostegno, sia giuridico che tecnico-organizzativo ed operativo, nell'adempimento dell'obbligo di eseguire il giudicato;

- che tale opzione consente altresì il miglior coordinamento possibile tra l'Organo straordinario di governo dell'Ente ed il Commissario;

Ritenuto di precisare che:

- la funzione del Commissario ad acta, come già accennato, non elide la perdurante potestà decisionale del Comune, nei limiti ed alle condizioni di quanto meglio precisato dalla giurisprudenza ed, in particolare, dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nr. 8/2021;

- il Commissario ad acta terrà conto dello stato attuale di avanzamento del procedimento, nonché sia delle criticità rappresentate: a) dal Commissario uscente; b) nella relazione del Segretario Generale del 29 settembre 2023; c) in replica, dalla ricorrente nella memoria del 20 ottobre 2023; prendendo motivatamente posizione in ordine a ciò nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza;

- il termine per l'esecuzione del giudicato è fissato in giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza al Commissario ad acta, salvo proroghe su istanza motivata delle parti;

- ai fini dell'esecuzione, è opportuno precisare e disporre che:

1) il Commissario ad acta si insedierà tempestivamente e può adottare ogni atto ritenuto utile, necessario o anche opportuno ai fini dell'esecuzione del giudicato, ivi incluse deliberazioni da assumere con poteri di Consiglio o di Giunta, determinazioni gestionali a rilevanza interna o esterna, variazioni di bilancio, provvedimenti di autotutela (annullamento o revoca, con le necessarie garanzie di partecipazione al procedimento e correlative misure indennitarie o risarcitorie), decisioni organizzative o disciplinari rispetto al personale in servizio, nomine o revoche di incarichi e funzioni (nei limiti attinenti alle procedure necessarie all'esecuzione), affidamento di incarichi a personale esterno dell'ente in posizione di comando o sovraordinazione ex art. 145 del Dlgs 267/2000, e quant'altro; il tutto, in deroga a qualsiasi normativa di settore (anche organizzativa ed afferente la contrattazione aziendale, ove esistente), ma con l'osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui all'art. 159 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, essendo l'Amministrazione intimata un ente locale, fermo restando – e ribadendosi – che è obbligo degli uffici del Comune assicurare piena, tempestiva e puntuale collaborazione al predetto Commissario;

2) laddove l'Amministrazione dovesse comunque completare il procedimento dopo l'avvenuto insediamento del Commissario e prima che questi abbia, a sua volta, provveduto (nei limiti ed alle condizioni di cui alla sentenza dell'Adunanza Plenaria nr. 8 del 25 maggio 2021), il compenso del Commissario ad acta, calcolato sulla base del DM 30.05.2022, sarà ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta, tenuto conto, comunque, del valore della causa;

3) nella particolare controversia odierna, all'atto del suo insediamento il Commissario terrà conto degli atti e delle attività poste in essere in esecuzione solo parziale del giudicato e ne farà salvi gli effetti se utili ai fini della compiuta esecuzione del giudicato;

4) è parte integrante del mandato che viene conferito dal Tribunale al Commissario ad acta, l'obbligo di trasmettere alla Procura della Corte dei Conti una puntuale relazione sui fatti di causa, al fine di consentire la doverosa verifica della eventuale sussistenza di profili di responsabilità amministrativa in capo ai funzionari ed agli amministratori del Comune, con particolare riguardo alla circostanza che l'Ente (nelle persone dei suoi amministratori e funzionari, ciascuno secondo la

propria responsabilità decisionale istituzionale o sostanziale) non ha ancora assicurato la necessaria e dovuta cooperazione all'esecuzione del giudicato nonostante la sentenza di accoglimento del ricorso sia stata pubblicata già dal 30 settembre 2019;

5) i compensi e dei rimborsi del Commissario ad acta uscente sono da liquidarsi con separato decreto a presentazione della parcella;

6) i compensi del Commissario nominato con la presente sentenza, sono a carico dell'Ente Locale, nella misura che sarà liquidata a compimento dell'incarico, dietro presentazione di relazione e parcella, da redigersi ai sensi del DPR 115/2002 ed art. 2 del DM 30.05.2002;

Ritenuto che essendo finalizzata la presente fase di giudizio solo alla sostituzione del Commissario ad acta, non sussistono i presupposti per la liquidazione di spese di causa ulteriori rispetto a quelle già liquidate nelle decisioni intervenute tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) dispone la sostituzione del Commissario ad acta dott. Fermante Stefano con la persona del Capo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, che nomina con facoltà di delega da esercitarsi nelle forme e nei termini di cui in parte motiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti, al dott. Stefano Fermante ed al Capo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, presso la sua sede.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Licheri, Referendario

L'ESTENSORE

Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE

Pietro Morabito

IL SEGRETARIO